

NOTA INFORMATIVA 8/2014

RIMODULAZIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 200 kW

Come noto in data 21 agosto 2014, è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 91/2014 convertito con modificazioni nella Legge n.116 dell'11 agosto 2014, noto anche come "spalma-incentivi".

In tale legge si parla anche delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.

Quasi certamente il GSE Vi avrà informato in tempo, ma visto che il termine ultimo per operare la scelta di una delle tre opzioni (di cui si parla nel seguito di questo documento) è il prossimo 30 novembre 2014, sollecitiamo affinché provvediate attraverso l'applicazione prevista nel portale FTV del GSE.

Si riporta una sintesi di quanto previsto dalla normativa citata.

Rimodulazione/riduzione dell'entità delle tariffe incentivanti

Ambito di applicazione: **riduzione o "rimodulazione" delle tariffe incentivanti già riconosciute a impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kW e nuove modalità di pagamento.**

Lo "Spalma Incentivi" impone ai produttori di impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi stabiliti dai conti energia di scegliere tra **3 diverse opzioni** che comportano una "rimodulazione" o una riduzione della tariffa già riconosciuta.

Un'ulteriore opzione potrebbe risultare disponibile a determinate condizioni e comunque sempre che venga selezionato un acquirente degli incentivi con una capacità di acquistare 30 miliardi di Euro di incentivi pluriennali.

A partire dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante già riconosciuta per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW sarà "rimodulata" sulla base di una delle seguenti 3 opzioni (alternative) che l'operatore ha l'obbligo di individuare notificando la propria decisione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) entro il 30 novembre 2014:

Alternativa 1 - Riduzione della tariffa incentivante e contestuale estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni (il vero "spalma-incentivi")

Il periodo di incentivazione viene allungato a 24 anni dalla data di entrata in esercizio e l'incentivo viene ridotto delle seguenti percentuali:

Periodo di Incentivazione Residuale (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
Oltre 19	17%

Per gli impianti del 4° Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 o per gli impianti del 5° Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) la riduzione si applica solo alla componente incentivante della tariffa e non alla porzione relativa alla vendita di energia.

Per gli impianti degli altri conti energia, la riduzione si applica alla cosiddetta Tariffa Incentivante (visto che in questi casi la vendita di energia è regolata separatamente).

Regioni e enti locali devono adeguare al nuovo periodo di incentivazione la durata delle autorizzazioni alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici.

Note:

In tale ipotesi, si lasciano inesplorate le argomentazioni legate, ad esempio, al differimento temporale di componenti positive di reddito così come quelle legate all'utilizzo di superfici (spesso infatti, le aree su cui sorgono gli impianti sono oggetto di concessioni ventennali ed i proprietari potrebbero negare l'estensione di 4 anni dei rapporti concessori). Ancora, nulla viene riconosciuto per la perdita di produzione che gli impianti potrebbero manifestare nel corso del tempo.

Alternativa 2 - Periodo di Incentivazione diviso in due fasi ciascuna delle quali con tariffe differenti

L'attuale periodo di incentivazione di 20 anni rimane inalterato, ma la tariffa incentivante verrà ridotta di una percentuale in una fase e aumentata in egual misura nel periodo successivo. Le modalità e la definizione della percentuale non sono esplicitate. Le percentuali di rimodulazione della tariffa nei due periodi verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro il 1° ottobre 2014, in modo che si raggiunga un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno nel periodo 2015 – 2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.

Note:

Si tratta di un'opzione che comporta una rimodulazione (e non una riduzione) del pagamento dello stesso ammontare della tariffa già assegnata, senza riconoscimento da parte dello Stato italiano delle perdite, degli interessi per il ritardato pagamento e dell'inflazione. Le percentuali di rimodulazione sono difficilmente prevedibili allo stato attuale, in quanto dipendono dalle misure che verranno attuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Alternativa 3 - Riduzione "secca" della tariffa incentivante

L'attuale periodo di incentivazione di 20 anni resta inalterato ma la tariffa incentivante viene ridotta delle seguenti percentuali:

- 6% per gli impianti con una potenza nominale da 200 kW a 500 kW
- 7% per gli impianti con una potenza nominale superiori a 500 kW fino a 900 kW
- 8% per impianti con una maggiore potenza nominale.

Note:

Se l'operatore non comunica al GSE la propria scelta, si applica quest'ultimo meccanismo di riduzione della tariffa incentivante.

Questa opzione comporta una riduzione della tariffa incentivante per il periodo residuo di incentivazione.

GLI AMMORTIZZATORI

L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO

La norma prevede che gli operatori possono accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato (tale previsione si applica in tutti i casi di rimodulazione e non solo per il caso di riduzione "secca" dell'incentivo). Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. L'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti è garantita dallo Stato.

4

CESSIONE DI UNA QUOTA DEGLI INCENTIVI AD UN ACQUIRENTE SELEZIONATO

I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quindi non solo fotovoltaica) possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80%, ad un acquirente selezionato con procedura competitiva tra i primari operatori finanziari europei. Gli incentivi vengono offerti e ceduti dagli operatori all'acquirente selezionato sulla base di offerte competitive (al ribasso). Alle quote di incentivi cedute non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione e la riduzione degli incentivi sopra indicate.

Il Governo deve provvedere ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

FOTOVOLTAICO E CATASTO

Purtroppo il DL conteneva misure volte a rivedere il profilo catastale dei piccoli impianti fotovoltaici ma, in sede di conversione, tali elementi sono stati stralciati ed il Governo si è impegnato a legiferare in materia nell'ambito della delega fiscale.